



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18205

Data: 30/04/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 07/04/2019 relativo all'incontro (13979) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Meranarena (BZ) il 06/04/2019 tra HC Merano Pircher (522) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Sospensione sino al 14/11/2019 inflitta all'allenatore **Ansoldi Massimo** per violazione ed ai sensi degli artt. 1, n.2, 19, 11, 50, n.1, lett. a) del Regolamento di Giustizia.

Inibizione ad attività federale sino al 06/05/2019 inflitta al dirigente **Andriolo Walter** per violazione ed ai sensi degli artt. 9.6.2 del Codice delle Penalità, 49, n.5, 50, n.1, lett. a) e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia. .

Inibizione ad attività federale sino al 30/01/2020 inflitta al dirigente **Oieni Fabio** ai sensi dell' Art.49, n.5 del Regolamento di Giustizia per violazione degli artt. 1, n.2, 19, 11, 50, n.1, lett. d) stesso regolamento .

Diffida inflitta alla squadra dell' **Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)** ai sensi dell' Art.23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art. 5N), n.3 delle N.O.F.A. Comuni 2018 /2019 .

D) Motivazione:

Ansoldi Massimo (n. tessera 528): OMISSIS

Andriolo Walter (n. tessera 604974): OMISSIS

Oieni Fabio (n. tessera 612290): OMISSIS

Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522) : Il rapporto arbitrale segnala una carezza organizzativa da parte della società ospitante, a fronte della constatata assenza di personale addetto alla sicurezza soprattutto nel corridoio che conduce agli spogliatoi delle due squadre e dei direttori di gara, a causa della quale si rendeva possibile l' indebita presenza nella stessa zona di persone non autorizzate che si lasciavano andare ai commenti più disparati sulla partita appena terminata.

Analoga assenza (o comunque mancato intervento del personale di sicurezza) è stata poi rilevata anche nei pressi della cabina assegnata ai cronometristi, che ha permesso – come diretta conseguenza – al tesserato Oieni Fabio di farvi ingresso a partita ultimata e colpire ripetutamente con le mani la protezione in vetro posta alle spalle degli arbitri, schierati sul campo di gara durante la premiazione delle due squadre.

Ciò premesso, la presenza nell' impianto di proprio personale addetto alla sicurezza, per di più anche chiaramente individuabile, rappresenta per la società organizzatrice dell' evento sportivo un obbligo inderogabile ai sensi dell' art. 5N) dell N.O.F.A. Comuni 2018/2019 e la sua violazione è sanzionabile indipendentemente dal verificarsi di atti di disturbo o peggio ancora di aggressione e comunque di turbativa dell' ordine pubblico.

Nel caso di specie, peraltro, come visto, episodi di intemperanza, potenzialmente idonei a sfociare in atti di



violenza (si veda la spinta subita dal *linesman* da parte del tesserato Oieni Fabio che avrebbe potuto innescare reazioni a catena poi difficilmente controllabili) si sono, come visto, verificati e sarebbero certamente stati prevenibili ed evitabili attraverso l' intervento del personale di sicurezza nell' occasione, come detto, assente. Sotto il profilo sanzionatorio, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, alla società responsabile della cennata violazione regolamentare è comminabile la sanzione della diffida, con avvertimento che in caso di futura reiterazione della condotta punita, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi